

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

La presente determinazione n. 76 del 8 APR. 2016 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web dell'ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 8 APR. 2016 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).



Matera, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(DOTT FRANCESCO ZUNINO)

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di Aprile, il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D'ONOFRIO, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 36/2016 DEL 8 APR. 2016

OGGETTO: Legge 30.12.1960. n. 1676 e s. m. ed i. Alloggio costruito a totale carico dello Stato in Bernalda alla Via Laveran n. 22 del Borgo Metaponto – codice 2416 0003 5007 - ed assegnato al sig. MUCI Giuseppe. Atto di cessione in rettifica.

Attestazione del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Adele Anna SCHIROSA,  e del
Responsabile della P.O. Gestione Immobili, Dott. Giancarlo DI CARO,  sulla correttezza, per i
profili di rispettiva competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella
medesima proposta

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

Vista la pratica predisposta dall'Unità Operativa Gestione Immobili;

Esaminata la Legge 30.12.1960, n. 1676 e s. m. ed i.;

Constatato

- che, nelle more della determinazione del prezzo di cessione e della conseguente stipula del formale atto di compravendita, con verbale in data 27.02.1968 rep. n. 10955 registrato a Matera il 05.03.1968 al nr. 1326 l'allora I.A.C.P. consegnò al sig. MUCI Giuseppe nato a Nardò (LE) il 07.01.1922 l'alloggio costruito a totale carico dello Stato ai sensi della Legge 1676/60 sito nel Comune di Bernalda alla via Laveran n. 27 del Borgo Metaponto _ codice 2416 0003 5007, da assegnare in proprietà con pagamento rateale del prezzo ai sensi dell'art. 11 della stessa Legge 1676/60;
- che con nota prot. n. 83 del 12.05.1972 il Comitato Provinciale di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli comunicò di aver determinato in £ 2.233.645 il prezzo di vendita dell'alloggio;
- che il sig. Muci morì, però, a Bernalda (MT) l'11.03.1975, prima che l'I.A.C.P. avviasse il procedimento per il trasferimento in suo favore della proprietà dell'alloggio;
- che, corrisposto interamente il prezzo di vendita, con deliberazione del Presidente del CdiA dell'I.A.C.P. n. 8235 del 28.11.1984 e successiva nota dell'allora Intendenza di Finanza di Matera prot. n. 504/85 del 30.01.1985 fu, pertanto, autorizzato il trasferimento in proprietà dell'alloggio a favore della vedova dell'assegnatario de cuius sig.ra DI MAGGIO Maria Concetta nata a Bernalda (MT) il 16.03.1925, giusta l'art. 11, comma 7, della Legge 1676/60 in base al quale "nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari eredi conviventi di qualsiasi grado subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario";
- che il relativo contratto di compravendita fu stipulato a rogito notaio O. VITELLI in data 05.12.1991 rep. n. 8336/2031, con l'espressa previsione che sarebbe stato vincolante per l'Amministrazione Finanziaria dal momento della sua approvazione da parte dell'Intendenza di Finanza;

Preso atto

- che il suddetto contratto non ha ricevuto l'allora prescritto visto della Corte dei Conti, in quanto, con la deliberazione n. 6/2000 la Sezione Centrale del Controllo in Roma ha precisato che l'art. 11, comma 7, della Legge 1676/60 doveva _ e deve _ essere interpretato nel senso che **all'assegnatario deceduto subentrano la vedova ed i figli congiuntamente ed indipendentemente dalla convivenza al momento della morte**, requisito, questo, richiesto, infatti, secondo la Corte dei Conti, esclusivamente per gli altri familiari eredi i quali, però, subentrano solo in mancanza di vedova e figli;
- che con nota prot. n. 2016/5835 del 22.03.2016 la Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio (subentrata all'Intendenza di Finanza) ha, pertanto, autorizzato la stipula di un atto di cessione in rettifica dell'alloggio con gli aventi causa dall'assegnatario *de cuius* correttamente individuati ai sensi dell'art. 11, comma 7, della Legge 1676/60;

- che, in considerazione dell'intervenuto decesso della vedova e di due figlie del sig. Muci, l'Agenzia del Demanio ha individuato come segue i suoi aventi causa ai sensi dell'art. 11, comma 7, della Legge 1676/60
 - **i figli MUCI Antonio** (nato a Nardò (LE) il 27.08.1950), **MUCI Anna Maria** (nata a Nardò (LE) il 03.07.1953), **MUCI Cosimo Damiano** (nato a Nardò (LE) il 13.04.1957) e **MUCI Maria Rosaria** (nata a Bernalda (MT) il 07.04.1966);
 - gli eredi della figlia MUCI Carmela deceduta l'11.04.2013, e precisamente il marito **SCHETTINO Vincenzo** (nato a Viggianello (PZ) il 16.04.1948) e i figli **SCHETTINO Giuseppe** (nato a Matera il 10.06.1979) e **SCHETTINO Domenico** (nato a Pisticci (MT) il 14.04.1982);
 - gli eredi della figlia MUCI Consiglia deceduta il 14.02.2014, e precisamente il marito **SETTEMBRINO Nicola** (nato a Taranto il 03.12.1955) e i figli **SETTEMBRINO Settimio** (nato a Pisticci (MT) il 14.06.1983), **SETTEMBRINO Sandra Maria** (nata a Pisticci (MT) il 01.11.1986) e **SETTEMBRINO Giusi** (nata a Policoro (MT) il 02.10.1988);


Considerato

- che, trattandosi di un atto di cessione rettificativa del rogito del 05.12.1991, si rende necessaria la costituzione anche dell'A.T.E.R., subentrata *ex lege* all'I.A.C.P. che si costituisce nel precitato rogito in qualità di ente gestore di tutti gli alloggi costruiti ai sensi della Legge 1676/60 nel territorio della provincia di Matera;
- che, giusta la citata nota prot. n. 2016/5835 dell'Agenzia del Demanio, le spese dello stipulando atto pubblico saranno sostenute dagli eredi MUCI i quali hanno conferito il relativo incarico al notaio Brunella CARRIERO;

Vista l'attestazione del Responsabile del Procedimento e del Responsabile della P.O. Gestione Immobili sulla correttezza, per i profili di rispettiva competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, per le motivazioni esplicitate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e per quanto di competenza dell'A.T.E.R., la stipula di un **atto pubblico di cessione rettificativa del contratto a rogito notaio Ornella VITELLI in data 5.12.1991 rep. n. 8336/2031** con cui l'alloggio sito in Bernalda alla via Laveran n. 27 del Borgo Metaponto _ codice 2416 0003 5007 _ fu venduto, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della Legge 1676/60, alla sola vedova dell'assegnatario *de cuius* - sig.ra DI MAGGIO Maria Concetta - invece che congiuntamente alla vedova ed ai figli dell'assegnatario;
- 2) di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Matera della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio.


IL DIRIGENTE
(Avv. Francesco DONOFRIO)